Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Venerdì, 6 agosto** — **Numero 185**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1059 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno e con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 23 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 sono aggiunti i seguenti capoversi:

Anche per i contratti stipulati dopo la pubblicazione del presente decreto, contengano o pur no clausole relative alla rivedibilità dei prezzi, è data facoltà all'Amministrazione appaltante di stabilire modificazioni ai prezzi contrattuali sentita la Commissione istituita, per la risoluzione delle vertenze dipendenti dalla guerra, con decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, senza che occorra il parere di alcun altro corpo consultivo. Tale facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione a condizione che i lavori, a suo insindacabile giudizio, abbiano avuto sviluppo adeguato al periodo di tempo trascorso dalla consegna e venga riconosciuto, pure a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, che le variazioni di mercato sieno tali da determinare, per i lavori ancora da eseguire, un costo complessivo superiore del 15 0|0 a quello risultante dalla applicazione del corrispettivo contrattuale.

La revisione e la modificazione dei prezzi non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito nel termine fra la consegna e la scadenza stabilita nel contratto medesimo per la revisione e pei periodi successivi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1060 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

All'articolo 2, dopo il paragrafo 8°, è aggiunto il seguente capoverso:

« Coloro che, dopo aver concorso alla leva di terra, si inscriveranno presso le scuole navali superiori, saranno trasferiti dai ruoli del R. esercito ai ruoli del corpo R. equipaggi, e vi rimarranno definitivamente assegnati dopo che avranno conseguita la laurea ».

All'art. 3, tra il primo ed il secondo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:

« Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie ».

Il terzo capoverso dell'art. 15 è così modificato:

« Coloro che rinunciano a seguire i tirocini summenzionati non potranno, in seguito, mai più ottenere la nomina di ufficiale di complemento della R. marina o del R. esercito, e se la loro classe di leva sarà chiamata alle armi, dovranno far servizio col grado stabilito dai regolamenti. Possono però rinunciare a seguire i tirocini senza incorrere nella presente sanzione gli allievi del 3° corso che nella sessione estiva di esami non abbiano conseguito l'approvazione in tutte le materie ».

Allo stesso articolo 15 è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli studenti delle scuole navali superiori, analogamente a quanto è stabilito dal presente articolo per gli studenti nautici, debbono anche essi compiere, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per ottenere il grado di sottotenente di complemento del genio navale ovvero guardiamarina di complemento o sottotenente macchinista di complemento ».

Tra gli articoli 15 e 16 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:

« Articolo 15-*bis*. — Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati possono ottenere dal Ministero della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad intraprendere il servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Alle stesse condizioni potrà pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali che saranno designate dal regolamento ».

« Art. 15-*ter*. — In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengono a trovarsi sotto le armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuto la ferma ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1062 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e 8 luglio 1919, n. 1327;

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1911, n. 708, che approvò la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Domodossola al confine svizzero per Santa Maria Maggiore;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto 12 luglio 1920, aggiuntivo alla Convenzione 27 maggio 1911 di concessione della ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1053 Regio decreto 1° luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di San Pietro all'Olmo, frazione del comune di Cornaredo (Milano), è eretto in ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1054. Regio decreto 27 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile Luigi e Luigia Merello, con sede nel comune di Zoagli (Genova), è eretto in ente morale con amministrazione autonoma.

N. 1055 Regio decreto 1° luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Rifugio Gesù Bambino, con sede nel comune di Sassari, è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1057. Regio decreto 20 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene modificato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Brescia.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che detta le norme per la prima applicazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1920 col quale venne bandito il concorso per 8 posti di consigliere aggiunto di 2ª classe nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visti i decreti Ministeriali 15 marzo 1920 e 30 maggio 1920 concernenti la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuta la necessità di mettere in grado la Commissione giudicatrice di integrare la valutazione dei titoli dei concorrenti e di avere la prova della conoscenza delle lingue estere che i candidati dichiarano di conoscere;

Sulla proposta del commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di consigliere aggiunto di 2ª classe nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, bandito con decreto Ministeriale 15 gennaio 1920, ha facoltà di chiamare ad una conversazione sulle discipline attinenti all'emigrazione tutti i concorrenti che, in seguito ad un esame generico dei titoli presentati, ritenga meritevoli di essere presi in particolare considerazione agli effetti del concorso.

Art. 2.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi con voto consultivo uno o più esperti per le lingue straniere, i quali dovranno dare il loro giudizio sulla conoscenza delle lingue stesse da parte dei singoli concorrenti chiamati alla conversazione di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 10 luglio 1920.

SFORZA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA MERCANTILE ED I COMBUSTIBILI

Visto il decreto 24 febbraio 1918, n. 284;

Visto il decreto 8 aprile 1920, n. 630;

Decreta:

Art. 1.

Considerata l'importanza per l'economia nazionale delle ricerche di combustibili fossili, solidi e liquidi, gas idrocarburanti, schisti bituminosi e asfalti, nel sottosuolo, allo scopo di coordinare e disciplinare tutto quanto ad esse si riferisca nel campo, sia degli studi preventivamente necessari, come in quello di pratica attuazione dei relativi lavori, viene costituito un Comitato per le ricerche di combustibili fossili, formato:

1° dal sottosegretario di Stato per la marina mercantile e i combustibili, presidente;

2° da un ispettore superiore del R. corpo delle miniere;

3° da un rappresentante del Comitato geologico;

4° da un rappresentante dell'Avvocatura erariale generale;

5° da un ingegnere capo del R. ufficio geologico;

6° dall'ingegnere capo del distretto minerario entro la cui circoscrizione cadono le ricerche da effettuarsi;

7° dal capo del Servizio combustibili nazionali;

8° dal capo della ragioneria dei combustibili nazionali.

Sono pure membri del Comitato e ne disimpegnano le funzioni di segretario per le singole attribuzioni i funzionari di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Le attribuzioni del Comitato si riferiscono:

1° agli studi generali preventivi circa le opere di ricerca da eseguirsi per identificazione di giacimenti od orizzonti di combustibili solidi, liquidi e gassosi;

2° alla formazione di un piano generale regolatore delle ricerche da effettuare nel Regno;

3° alla determinazione definitiva delle opere di ricerca più appropriate da eseguirsi nelle varie località, e del punto o luogo di esecuzione delle opere stesse;

4° alla scelta dei macchinari, dei mezzi d'opera, lavori speciali minerari per le opere di ricerca;

5° alla alta direzione e sorveglianza dei lavori sia nel campo tecnico che in quello economico;

6° all'approvazione delle proposte di opere per esecuzione di lavori, acquisti di macchinari, stipulazione di contratti;

7° alla gestione generale amministrativa e legale per stanziamento di fondi, esame di vertenze, provvedimenti legislativi e simili;

8° ad ogni altra cosa che comunque tratti dell'argomento in parola.

Art. 3.

La effettuazione di tutte le opere di ricerca, approvate come sopra, è affidata al capo del Servizio combustibili nazionali, dal quale dipenderanno direttamente i due funzionari tecnici, da nominarsi dal sottosegretario di Stato per i combustibili e marina mercantile, preposti rispettivamente agli Uffici per le ricerche di combustibili fossili, solidi, e per gli altri liquidi, gas idrocarburati, schisti bituminosi od asfalti.

Art. 4.

Qualsiasi lavoro od opera di ricerca che si intende di effettuare deve essere, dal funzionario rispettivamente addetto alle due cate-

gorie di ricerche sopra indicate, sottoposto al preventivo esame del capo del servizio dei combustibili nazionali, che deciderà al riguardo nei limiti di sua competenza, portando invece le questioni speciali e quelle di maggiore importanza in seno del Comitato a cui spettano le definitive decisioni in proposito.

Nessuna spesa per esecuzione di lavori, acquisto di macchinari, materiali e simili può essere fatta se non nei limiti degli stanziamenti approvati dal Comitato per ogni singola opera e lavoro di ricerca.

Della gestione amministrativa dei fondi rispondono direttamente al capo del Servizio dei combustibili nazionali ciascuno dei due funzionari di cui all'art. 3, che provvederanno alle opere e lavori di ricerca mediante fondi di anticipazione sulle somme come sopra stanziate per ogni lavoro, gestendole con le norme prescritte dalla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

All'esecuzione delle opere di ricerca si potrà provvedere:

a) direttamente in economia, con macchinari e personale proprio;

b) mediante contratti di lavoro con Ditte capaci e specializzate in opere del genere, oppure avvalendosi di cooperative riconosciute idonee allo scopo.

In ogni caso è obbligatoria l'assistenza continuativa sul lavoro di uno dei due agenti dello Stato, secondo i turni per i lavori stessi, capaci delle opere da eseguire, che sorveglino senza interruzione l'esecuzione dei lavori di ricerca, tengano aggiornati i registri dei lavori, raccolgano e coordinino i dati ed elementi materiali risultati dalle ricerche giorno per giorno, inviino i rapporti giornalieri al capo da cui dipendono segnalando le circostanze più importanti, ed assumano, ove occorra, la diretta esecuzione dei lavori onde assicurarne la buona riuscita.

L'opera di detti assistenti potrà essere controllata anche mediante altri assistenti a ciò delegati.

Art. 6.

Al personale di direzione e di sorveglianza addetto alle opere di ricerca sarà corrisposto annualmente un premio da stabilirsi dal Comitato in relazione alla natura, entità del lavoro compiuto e dei risultati ottenuti.

Art. 7.

Resta in vigore il decreto 12 marzo 1918 del commissario generale per i combustibili nazionali col quale venne istituita una Commissione incaricata di accertare se esiste carbone fossile in Italia.

Roma, 5 agosto 1920.

Il sottosegretario di Stato: SITTA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, e 17 giugno 1920, n. 910;

Ritenuta la necessità, per evitare speculazioni ed abusi, di disciplinare la distribuzione dei sottoprodotti della macinazione dei cereali;

Sentita la Commissione per le miscele dei cereali e il regime dei sottoprodotti;

DECRETA:

Art. 1.

Sono vietati, a decorrere dal 1° settembre 1920, il libero commercio e la esportazione da Provincia a Provincia della crusca, del cruschello e della farinetta.

La crusca e il cruschello sono distribuiti secondo le norme seguenti: tutta la farinetta deve essere messa a disposizione del Commissariato generale per miscela di panificazione.

Art. 2.

La distribuzione della crusca e del cruschello occorrenti pel fabbisogno della Provincia spetta al Consorzio granario, il quale vi procede mediante cessione esclusivamente agli Enti e Cooperative agrarie che esercitano abitualmente il commercio di materie utili all'agricoltura o, in mancanza, mediante cessione ai Comuni.

Gli Enti, le Cooperative ed i Comuni rivendono i detti sottoprodotti soltanto pel diretto consumo.

Art. 3.

Il Consorzio granario procede alla distribuzione sotto la vigilanza ed in base ai criteri stabiliti da una Commissione composta del presidente del Consorzio granario, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura e di non più di tre rappresentanti dei suddetti Enti agrari, scelti dal prefetto preferibilmente fra persone aventi residenza nel capoluogo della Provincia.

La Commissione è presieduta dal presidente del Consorzio granario, che può delegare a rappresentarlo un consigliere del Consorzio.

Art. 4.

Il Consorzio granario deve mettere a disposizione del Commissariato generale la crusca e il cruschello eccedenti il fabbisogno della Provincia.

Il Commissariato generale assegna i detti sottoprodotti e quelli provenienti dalla macinazione statale o di cui altrimenti disponga, ai Consorzi granari delle Provincie che ne siano deficienti in relazione ai rispettivi fabbisogni.

Art. 5.

Il prezzo massimo di vendita all'ingrosso della crusca e del cruschello è fissato in ciascuna Provincia dal prefetto, sentita la Commissione di cui nel precedente art. 3, sulla base dell'effettivo costo e previa approvazione del commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.

Tale prezzo non potrà in ogni caso superare le L. 60 al quintale per merce resa al molino in tele del compratore.

Il prezzo di vendita al minuto è fissato in ogni Comune dalla Giunta comunale in misura corrispondente al prezzo di vendita all'ingrosso, aumentato delle spese di trasporto dai magazzini consortili o dai molini di produzione ai magazzini di vendita, nonchè di una quota non superiore a lire due al quintale per utile e spese di distribuzione.

Tale prezzo deve essere comunicato alla Commissione di cui nel precedente art. 3.

Art. 6

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Senza pregiudizio delle sanzioni penali, nel caso di contravvenzione alle norme del presente decreto, il commissario generale può sospendere, temporaneamente o permanentemente, l'assegnazione dei sottoprodotti al Consorzio granario, demandando al prefetto di provvedere alla distribuzione per mezzo di altro Ente.

Se i contravventori siano Enti agrari o Cooperative o Comuni il prefetto può disporre la sospensione temporanea o permanente, delle cessioni di sottoprodotti.

Roma, 4 agosto 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 5

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Zante;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Zante sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1907, contro la peste bubbonica.
I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.
Roma, 27 luglio 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 6

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Galveston (Texas U. S. A.);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Galveston (Texas) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1907, contro la peste bubbonica.
I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.
Roma, 27 luglio 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 agosto 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71.19	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 81	—

Corso medio dei cambi

del giorno 5 agosto 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 142,87 — Londra 71,40 — Svizzera 325,21 — Spagna 290 — New York 19,45 — Oro 283,09

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Visconti Glauco, tenente colonnello, eliminato dai ruoli a datare dal 3 giugno 1920.

Con R. decreto del 4 luglio 1920:

Del Giudice cav. Paolo, tenente colonnello, in aspettativa, richiamato in servizio dal 29 aprile 1920.
Degiorgi Arturo, capitano, incorsò nella destituzione in seguito a sentenza del tribunale militare di guerra della 4ª armata, in data 31 maggio 1918.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

D'Andrea Giuseppe, tenente, promosso capitano con anzianità e decorrenza assegni dal 28 giugno 1917.

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Picano Giuseppe, sottotenente, promosso tenente con anzianità assoluta 1° febbraio 1917 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1917.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 luglio 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati dal 1° agosto 1920 in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda:
Pellegatta cav. Ambrogio — Monaco cav. Riccardo.
Ramognini Alberto, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 1° agosto 1920.
I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° agosto 1920:
Ruspoli nob. romano nob. di Viterbo dei principi Ruspoli dei principi di Cerveteri, dei conti di Vignanello e dei marchesi di Riano Napoleone — Pezzolo Marco — Balbo Bertone di Sambuy Federico — Moroder Augusto — Visconti di Marcignago Giovanni — Gagliani Riccardo — Ottolenghi Giuseppe.
Campari Guido, capitano in aspettativa, richiamato in servizio effettivo dal 16 maggio 1920.
Bianconcini Persiani Carlo, capitano, in aspettativa, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto nei ruoli degli ufficiali di complemento.
Morelli Francesco, capitano, l'aspettativa deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Maccarone Vincenzo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto nei ruoli degli ufficiali di complemento.
Cazzuli Emilio, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 18 luglio 1920:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° agosto 1920:
De Santi cav. Vincenzo — Siniscalco cav. Angelo — De Benedetti cav. Odoardo — Scalettaris cav. Raffaele — Prat cav. Giacinto — Greppi dei conti di Bussero e Corneliano nob. cav. Eloardo.
I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° agosto 1920:
Della Fera cav. Michele — Ghezzo cav. Domenico.
Bermond cav. Carlo Alberto, maggiore, l'aspettativa deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Costa cav. Saverio, maggiore, richiamato in servizio dal 12 novembre 1919 con decorrenza assegni dal 16 novembre detto.
I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio dal 1° luglio 1920:
Pipino Enrico — Ali Giuseppe.
Velardi Vincenzo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 30, dal 19 al 25 luglio 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Avellino	S. Angelo dei Lom.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	5	—	11
»	Verolanuova	—	3	—	8
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone di Cal.	1	—	1	—
»	Nicastro	—	1	—	1
Cremona (a)	Crema	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Foggia	Bovino	—	1	—	1
»	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	1	—
Modena	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Novara (a)	Biella	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	1
Reggio Calabria (a)	Gerace Marina	—	1	—	1
»	Reggio Calabria	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		4	22	4	33
	Carbonchio sintomatico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	—	1	—	2
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	3
Palermo	Termini Imerese	—	1	—	10
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		1	6	1	17
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Asti	1	—	1	—
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	1	—	2	—
Aquila degli Abr.	Cittaducale	2	—	52	—
Arezzo	Arezzo	4	1	5	2
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	16	
	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Belluno	2	—	5	—
	Feltre	1	1	1	1
	Segue: **Afta epizootica.**				
Belluno	Pieve di Cadore	2	—	3	—
Benevento	Benevento	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	20	3	42	16
»	Clusone	6	2	9	5
»	Treviglio	8	—	14	1
Bologna	Bologna	11	—	18	5
»	Imolá	1	—	1	—
Brescia	Breno	13	2	34	8
»	Brescia	16	3	54	10
»	Chiari	7	—	13	—
»	Salò	11	—	43	12
»	Verolanuova	4	—	9	—
Cagliari	Cagliari	46	—	384	53
»	Iglesias	11	—	124	23
»	Lanusei	37	—	262	17
»	Oristano	53	—	460	39
Campobasso	Isernia	3	—	7	1
Caserta	Nola	1	—	1	—
»	Piedimonte d'Alife	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
Como	Lecco	9	1	11	5
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	1	—	1
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	—	4	—	5
Cuneo	Alba	—	2	—	2
»	Cuneo	5	—	14	1
»	Mondovì	2	—	4	—
»	Saluzzo	3	—	5	—
Ferrara	Cento	1	—	2	—
»	Ferrara	5	1	9	2
Firenze (a)	Firenze	6	1	45	3
»	Pistoia	1	—	1	—
»	Rocca San Casciano	1	—	2	—
»	San Miniato	2	—	2	—
Foggia	San Severo	1	—	3	—
Forlì	Cesena	1	—	9	—
»	Forlì	3	1	7	1
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Albenga	2	1	7	1
»	Genova	4	—	13	—
»	Spezia	2	—	6	—
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	2	—
»	Sciacca	2	—	4	—
Grosseto (a)	Grosseto	1	—	1	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Lecce (*a*)	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	3	—	10	1
Macerata	Macerata	1	—	6	—
Mantova (*a*)	Mantova	7	1	13	3
Messina	Mistretta	2	—	5	1
Milano	Abbiategrasso	1	—	2	—
»	Lodi	—	2	—	2
»	Milano	2	—	2	—
Modena	Mirandola	1	—	2	—
»	Modena	2	—	3	—
»	Pavullo nel Frignano	6	1	62	3
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara (*a*)	Biella	1	1	1	1
»	Domodossola	3	1	9	1
»	Novara	1	2	1	2
»	Varallo	1	—	2	—
»	Vercelli	1	1	3	1
Padova	Padova	3	—	3	—
Parma	Borgotaro	—	1	—	2
»	Parma	1	—	1	1
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Pavia	1	3	1	4
»	Voghera	3	—	3	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	7	—	34	—
»	Piacenza	11	1	24	3
Pisa	Pisa	1	—	6	1
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	3	—
»	Melfi	—	3	—	3
Ravenna	Faenza	1	1	2	2
»	Lugo	1	2	1	4
»	Ravenna	2	—	2	3
Reggio Calabria (*a*)	Palmi	1	—	9	5
Reggio Emilia	Reggio Emilia	3	1	4	1
Roma	Roma	3	—	3	—
Rovigo (*a*)	Adria	3	—	3	—
»	Rovigo	7	—	12	—
Salerno	Campagna	—	2	—	2
»	Sala Consilina	2	—	3	3
Sassari (*a*)	Sassari	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	3	1	3	2
Torino	Ivrea	4	—	5	—
»	Pinerolo	1	1	3	1
»	Susa	5	—	11	—
»	Torino	5	2	14	4
Udine (*a*)	Pordenone	1	—	1	—
»	Tolmezzo	5	1	40	3
»	Udine	2	—	3	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	4	—	6	—
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		444	54	2067	275

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Arezzo	Arezzo	3	—	15	9
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli Piceno	5	—	20	—
»	Fermo	5	—	16	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	7	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	3	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	2	—	13	—
»	Cotrone	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	2	—	3	—
Cuneo	Alba	2	—	2	—
»	Cuneo	1	1	1	1
Ferrara	Cento	2	—	2	7
»	Ferrara	1	1	1	4
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	3	—
Foggia	Foggia	1	1	1	1
»	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
Genova	Genova	1	—	3	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	3	—	15	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
»	Macerata	2	—	35	3
Perugia	Foligno	—	1	—	3
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	5	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Potenza	Melfi	2	—	3	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria (*a*)	Gerace Marina	2	—	4	1
»	Palmi	3	—	21	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Salerno	Vallo della Lucania	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	3	—	3	1
»	Siena	2	2	3	2
Sondrio	Sondrio	2	1	2	12
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
		63	15	196	53

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
Foggia	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	1	—	2	—
		5	—	7	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Firenze (*a*) . . .	Firenze	1	1	1	1
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		2	5	2	6
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano di Puglia . .	1	—	1	—
Bari delle Puglie.	Barletta	1	—	2	—
Foggia.	San Severo	2	—	2	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
Palermo.	Palermo.	1	—	9	—
Porto Maurizio. .	San Remo	1	—	1	—
Udine (*a*). . . .	Udine	—	1	—	1
		7	1	16	1
Rabbia.					
Bari delle P. (*b*) .	Bari.	—	1	—	1
	Barletta	1	—	1	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Girgenti (*a*) (*b*) .	Girgenti	1	—	1	—
Milano.	Milano	—	1	—	2
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		3	7	3	9
Barbone dei bufali.					
Salerno	Campagna	1	—	2	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Foggia	Foggia.	1	1	1	1
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
	Velletri	1	—	1	—
		4	1	4	1
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio.	11	—	20	—
Bologna	Bologna	3	—	3	(*b*) 2
Girgenti (*a*) . . .	Sciacca	1	—	2	—
Milano	Lodi.	2	1	2	1
Pisa	Pisa	1	—	1	3
		18	1	28	—
Diarrea dei vitelli.					
Ancona	Ancona	1	1	1	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila.	4	—	12	—
	Avezzano	3	—	13	2
Avellino	Ariano delle Puglie	1	—	1	—
Campobasso . . .	Isernia	1	—	2	—
Cosenza	Cosenza	1	—	2	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Firenze (*a*) . . .	Firenze	1	—	7	1
Foggia.	Bovino.	1	—	3	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	1	—	1	—
Girgenti (*a*) . . .	Bivona	1	—	1	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Macerata	Camerino	3	—	3	—
Perugia	Foligno	1	—	2	—
Reggio Calabria .	Reggio Calabria . .	1	—	10	—
Reggio Emilia . .	Reggio Emilia . . .	—	1	—	1
Roma	Civitavecchia . . .	1	—	1	—
»	Roma	2	—	3	—
Trapani (*a*) . . .	Alcamo	—	1	—	1
		26	2	66	5
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno (*a*)	Ascoli	—	1	—	6
Avellino	S. Angelo dei L. .	1	—	25	—
Bologna	Bologna	—	1	—	7
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	3
		1	4	25	17

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	15	26	37
Carbonchio sintomatico	5	7	8
Afta epizootica	52	498	2342
Malattie infettive dei suini . . .	27	78	249
Morva	6	7	7
Farcino criptococcico	7	8	17
Rabbia	9	10	12
Rogna	15	28	71
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	5	5
Vaiuolo ovino	2	5	7
Morbo coitale maligno	5	19	31
Barbone dei bufali	1	1	2
Diarrea dei vitelli	1	2	5
Colera dei polli	5	5	42

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dai 5 all'11 luglio 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—	12
»	Parenzo	1	—	5	—
»	Postumia	4	—	11	—
»	Volosca	1	—	20	—
Venezia Trident	Ampezzo	1	—	9	12
»	Bolzano	3	—	3	4
»	Borgo	1	1	1	3
»	Brunico	1	—	1	—
»	Cavalese	1	1	3	1
»	Cles	—	1	—	2
»	Merano	1	—	1	1
»	Primiero	1	—	1	—
»	Riva	3	3	19	8
»	Rovereto	—	2	—	11
»	Tione	9	2	77	77
»	Trento	2	3	14	21
		29	14	168	152

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin	3	—	9	—
»	Zara	4	—	165	—
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	2	—
»	Monfalcone	3	1	9	1
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Postumia	4	—	1	—
Venezia Trid.	Bolzano (città)	1	—	2	—
»	Bolzano	2	—	2	—
»	Borgo	16	—	68	—
»	Bressanone	2	—	7	—
»	Brunico	4	1	5	1
»	Cles	1	—	5	—
»	Merano	5	—	9	—
»	Riva	1	—	1	—
»	Slandro	1	—	9	—
»	Tione	20	—	57	—
		71	2	362	2

Carbonchio ematico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Zara	1	—	1	—

Carbonchio sintomatico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Tridentina	Slandro	—	1	—	1

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Zara	2	—	44	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
»	Parenzo	1	1	2	2
»	Pisino	1	—	1	—
»	Pola	2	1	2	1
»	Veglia	2	—	8	—
Venezia Tridentina	Bolzano (città)	1	—	2	—
»	Bolzano	2	—	3	2
»	Borgo	3	—	45	—
»	Bressanone	4	—	9	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezzolombardo	2	—	6	—
»	Riva	3	—	7	2
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	1	4	1	33
		27	6	133	40

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Dalmazia	Bencovaz	3	—	103	—
»	Knin	3	—	8	—
»	Sebenico	2	—	90	11
»	Zara	4	—	133	—
		12	—	334	11

Farcino criptococcico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

Rabbia.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Venezia Trident.	Trento	2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	16	43	320
Rogna	17	73	364
Malattie infettive dei suini	15	33	173
Vaiuolo ovino	4	12	345
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Farcino criptococcico	1	1	1
Rabbia	1	2	2

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di dicembre 1919

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18088	71854	Cottrau Giulio	« Giovanna D'Arco ». Op. musicale in quattro atti, su libretto dello stesso Cottrau. Partitura delle voci e degli strumenti	Cottrau Maddalena	Inedita — Mai rappresentata.
18073	71810	De Sabata Victor	« Il macigno ». Tre atti su libretto di Alberto Colantuoni. Partitura originale d'orchestra	Ricordi G e C. (Ditta editr. mus)	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta alla *Scala*, in Milano, il 31 marzo 1917.
18079	71818	Randegger Alberto	« Il frutto proibito ». Operetta in tre atti su libretto di Arturo Franci. Partitura d'orchestra originale	La stessa	Inedita — Mai rappresentata.
18080	71819	Lo stesso	« L'amante ideale ». Commedia musicale in tre atti su libretto di Paolo Santarone (dal « Petit chagrin » di M Vaucaire). Partitura originale d'orchestra	La stessa	Id. — Id.
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18087	71853	Cottrau Giulio	« Giovanna D'Arco ». Op. in quattro atti. — Libretto	Cottrau Maddalena	Litografia Carlo Carocci, Roma, 2 dicembre 1919. — L'opera non è stata ancora rappresentata.
18076	71814	D'Alessio Enrichetta	« Rimpianto ». Lavoro drammatico in un atto (8 scene)	D'Alessio Enrichetta	Inedito — Mai rappresentato.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc di opere drammatico-musicali).		
18077	71816	De Sanctis Tomaso	« L'alba ridesta la zampogna ». Composizione per pianoforte	De Sanctis Tamaso	(Luisa Massimino e Rosa. Casa editr., già Bossola, Roma); tipolitografia Attilio Sampaolesi, Roma, ottobre 1919. — Mai eseguita.
18078	71817	Lo stesso	« Gregge che passa ». Composizione per pianoforte	Lo stesso	(La stessa); la stessa.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
18074	71812	Caesar Film, in Roma	« La morte civile ». Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1003. — Presentati, pel visto, 320 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione (dal dramma omonimo di Paolo Giacometti)	Unione Cinematografica italiana (Soc. an. Dirett. Gius. Barattolo)	Inedita — Mai proiettata
18081	71823	La stessa	« La figlia unica ». Op. ut supra m. 1870. — Depositati 134 campioni di film, col sunto edito dell'azione, di cui è protagonista Tilde Kassay (dalla commedia omonima di T. Cecconi)	Caesar Film (Casa di Giuseppe Barattolo)	Tipolitografia Liebmann, Roma, 15 febbraio 1919 — Mai proiettata.
18082	71824	La stessa	« La lussuria ». Op. ut supra m. 1500. — Depositati 101 campioni di film, col sunto edito dell'azione, in cui è protagonista Francesca Bertini (3ª de « I 7 peccati capitali »)	La stessa	Tipolitografia Francesco Razzi, Napoli, 25 marzo 1919. — Mai proiettata.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione del registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
18083	71825	Caesar Film, in Roma	« L'invidia ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1730 Depositati 11 campioni di film, col sunto edito dell'azione, in cui è protagonista Francesca Bertini (6ª de « I 7 peccati capitali »)	Caesar Film (Casa di Giuseppe Barattolo)	Tipolitografia Francesco Razzi, Napoli, 20 marzo 1919. — Id
18084	71826	La stessa	« L'accidia ». Op ut supra m. 1500. — Depositati 110 ut supra (7ª de « I 7 peccati capitali »)	La stessa	La stessa, 20 febbraio 1919. — Id.
18075	71813	D'Ambra Lucio Film, in Roma	« L'arcolaio di Barberina ». Op. ut supra m. 1243. — Presentati, pel visto, 584 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Unione Cinematografica italiana, (Soc. an. Dirett. Gius. Barattolo)	Inedita. Mai proiettata.
18072	71798	Vay Armando, in Milano - Gariaggio Piero Antonio	« Il frantoio ». Op. ut supra m. 1600. — Presentati, pel visto, 676 fotogrammi, e il sunto inedito dell'azione di Piero Antonio Gariaggio	Vay Armando	Id. — Id.
			... — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18086	71832	Antonelli Andreana	« La storia di un quadro ». Mimodramma in 9 parti	Antonelli Andreana	Inedito — Mai rappresentato.
18071	7 797	Milana Gaetano	« Padre omicida ». Mimodramma in 50 quadri	Milana Gaetano	Id. — Id.
18085	71834	Moroni Amilcare	« Dopo il sogno ». Mimodramma in tre atti	Moroni Amilcare	Id. — Id.

Roma, 28 febbraio 1920.

Per il Direttore: **E. STRADA.**

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3619 — Data della ricevuta: 12 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scognamiglio Adolfo fu Ciro (pos. n. 716777) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 — Data della ricevuta: 6 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Marciano Florinda fu Gaetano ved. Paraspòro (pos. n. 658782) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 297,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza dell'8 maggio 1919:

Pensioni civili.

Brovenatani Luigi, arch., L. 2328 — Tramontin Luigia, dis. catast. (indennità), L. 4345 — Benedetti Emilio, ufficiale postale, L. 2105 — Bruno Teresa, ved. Cordero, applicato, L. 749,66 — Grosso Bartolomeo, cust. univ., L. 1125 — Testa Teresa, ved. Tucci, arch., L. 1120 — Manfredi Ippolito, id., L. 2902 — Cavallari Clara, orf. di Sarti Fulvia, scriv. (indennità), L. 3142 — Di Somma Angela, ved. di D. Alessandro, L. 300 — Lotti Bernardino, ingegnere nelle miniere, L. 5707 — Nobile Antonietta, ved. Grossi Fortunato, L. 1673,66 — Romani Amalia, ved. Mirzi, 1° uff. post., L. 693.

Gaiolini Teresa, ved. Mattacotti, assist., L. 441,66 — Zanin Elisa, ved. Beltramo, brig. post., L. 368 — Faiella Angela, ved. Salvatore Dino Nicola, L. 2666,66 — La Manna Giuseppa, ved. Pedivellano, vice cancelliere, L. 961,33 — Fornari Adalgisa, ved. Fanfoni, sost. segr. di pret., L. 809,66 — Ferraro Scigliano Filomena, ved. Panetta, del. P. S., L. 756,33 — Ciambelli Matilde, ved. D'Aria, uff. post. (indennità), L. 2876 — Molin Maria, ved. Vio Emilio, commesso, L. 1753 — Saraceni Filomena, ved. Ramieri, operaio guerra, L. 310 — Riso Maria, ved. Albani, operaio marina, L. 221,66 — Troiano Maria, ved. Albani, id., L. 266,66.

Arcelli Ines, op. tabacchi (indennità), L. 932,70 — Cattaneo Elvira, ved. Brizzolara, segretario postale, L. 1206,33 — Besson Lina, ved. Albanesi, arch., L. 1207 — Rosi Preziosa, ved. Guglielmi, capo uff., L. 729,33 — Rabatelli Antonietta, ved. Alberti, cons. pref., L. 923 — Prestopino Maria, ved. Balbiani, brig. post. L. 501,33 — Pagano Maria, ved. Barducci, operaio marina, lire 333,33 — Operti Francesca, ved. Bertolotto, applicato guerra, L. 777,33.

Negroni Carolina, ved. Puddu, ric. reg., L. 1055,33 — Modica Serafina, ved. Paternostro, applicato, L. 841,66 — Matteucci Vittoria, ved. Lupi, capo archiv., L. 1511 — Marini Rosa, ved. Romania., uff. del lotto, L. 737,33 — Magagnini Luigia, ved. Veneziani, aiutante, L. 649 — Spangher Teresa, ved. Dal Fabbro, por. tab. (indennità), L. 3277 — Valentino Rosolina, ved. Di Nardo, operaio marina, L. 338,33 — Leva Maria, ved. Ovidi Achille, L. 548,66.

More Soda, ved. Martini Silvio, L. 2109 — Marini Luigi, arch. c. del C., L. 3251 — Furlani Matilde, ved. Mazzemin, ag. imp., L. 1515,33 — Ferri Seconda, ved. Setti, ingegnere genio civile, L. 832 — Criscuolo Maria, ved. Di Martino, operaio marina, L. 333,33 — Ponzone Adelaide, ved. Badano Giov., L. 1600 — Tita Saverio, segretario R. procura, L. 2661 — Pala Marianna, ved. Nurchi, fanalista, L. 277,33 — Berzetti di Buronzo Elena, ved. Rodriguez, capo uff. post., L. 997,33.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO al posto di direttore della Scuola industriale di Catanzaro

È aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria e il commercio (Ispettorato dell'insegnamento industriale) il concorso al posto di direttore della R. scuola industriale di Catanzaro, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine annesse alla scuola. Lo stipendio annuo è stabilito in L. 7000 oltre l'assegno annuo di L. 2000 per la direzione della sezione di arti edili annessa alla scuola, e per l'insegnamento delle costruzioni nella sezione stessa, oltre ancora l'indennità caro-viveri di cui la legge 14 settembre 1918, n. 1314, e 7 giugno 1920, n. 757.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 7000, con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 10,600.

Il direttore prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni e in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno le prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

I posti verranno conferiti al candidato risultato primo nella rispettiva graduatoria, ed in caso di rinunzia del primo, al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria medesima.

Il candidato che sarà dichiarato idoneo potrà, sempre in ordine di graduatoria, essere nominato in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e commercio su carta da bollo da L. 2.

Le domande, una per ciascun concorso, dovranno pervenire in plico separato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di ingegnere;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti dei lavori e delle pubblicazioni presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e il commercio ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Sulla domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle od i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 27 luglio 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.